

I riflessi pratici della sanzione comminata a chi omette di rilasciare al cliente più volte la fattura

Pugno duro contro i professionisti

La sospensione dall'albo può mettere in ginocchio l'attività

DI ANDREA BONGI

La sospensione dall'ordine per omessa fatturazione può mettere letteralmente in ginocchio il libero professionista. Anche se la nuova sanzione accessoria introdotta dall'articolo 2, comma 5, del dl 138 del 13 agosto scorso (cosiddetta manovra-bis) fosse comminata nella misura ridotta di soli tre giorni le conseguenze sull'attività professionali potrebbero infatti essere estremamente gravi fino a mettere in serio pericolo il prosieguo della sua attività professionale.

La nuova sanzione accessoria all'omessa fatturazione pur essendo una fattispecie mutuata dal legislatore nell'ambito delle attività commerciali (in particolare dalla chiusura delle attività commerciali in ipotesi di omesso rilascio dello scontrino fiscale) può avere infatti per i professionisti conseguenze ben più pesanti che vanno al di là della semplice perdita di prestigio.

Sono sostanzialmente due gli aspetti del provvedimento in esame che meritano di essere qui evidenziati.

Il primo riguarda il peso specifico della sanzione accessoria comminata al professionista. La sospensione dall'ordine, al di là dell'aspetto formale e pregiudizievole per fama e la notorietà del professionista, può avere infatti anche effetti sostanziali di non poco conto. Si pensi, per esempio, alle attività svolte dall'iscritto in qualità di ausiliario del giudice quale curatore fallimentare, perito ecc., o ancora alle attività svolte in qualità di revisore dei conti o componente di collegi sindacali. I provvedimenti di sospensione, anche se di breve durata, comportano infatti la decadenza del

professionista da tali funzioni e incarichi con evidenti danni per lo stesso sotto il profilo economico. Una volta infatti decaduto da un collegio sindacale o da un incarico di curatore fallimentare il professionista non potrà chiedere di essere reintegrato in tale funzione alla cessazione del periodo di sospensione. Quell'incarico sarà dunque perso per sempre con tutte le conseguenze del caso. E se un professionista si fosse specializzato proprio in queste attività la sospensione potrebbe mettere a rischio la prosecuzione stessa dell'attività.

Un secondo aspetto che merita di essere qui rilevato è l'immediatezza della sanzione accessoria. Il legislatore non ha infatti voluto equiparare la fattispecie sanzionatoria con l'apertura di un provvedimento disciplinare a cura e gestione dell'ordine o dell'albo di appartenenza ma ha previsto che al verificarsi della fattispecie sopra ricordata la sospensione sia immediatamente esecutiva con gli effetti che da ciò derivano.

Sul punto rimane un dubbio. Che succede nel caso in cui il provvedimento che sanziona la quarta violazione nel quinquennio e fa scattare la sanzione accessoria sia oggetto di constatazione da parte del professionista? La sanzione accessoria scatterà egualmente, con tutte le conseguenze sopra ricordate, oppure si attenderà l'esito dell'eventuale contestazione? L'interpretazione puramente letterale della nuova disposizione sembra piuttosto chiara: la sospensione scatterà comunque ed immediatamente

con tutti gli effetti diretti e indiretti che da essa derivano.

La nuova sanzione accessoria a carico dei professionisti iscritti in albi o ordini professionali verrà contestata, recitano le disposizioni sopra ricordate, al compimento, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi (si veda *ItaliaOggi* del 17 agosto).

Il provvedimento di sospensione, recita ancora la disposizione della manovra-bis, sarà immediatamente esecutiva e verrà trasmessa all'ordine professionale o al soggetto tenuto alla gestione dell'albo per la pubblicazione immediata della stessa sul sito internet della categoria.

Pugno duro del fisco dunque nei confronti dei liberi professionisti che si rendono responsabili di ripetute violazioni in tema di omessa fatturazione nell'arco di un quinquennio. Oltre alle sanzioni tributarie previste per le specifiche fattispecie verrà dunque irrogata anche una sanzione accessoria, di tipo amministrativo, consistente nella sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo variabile da un minimo da un massimo.

Essendo la sospensione dall'ordine o dall'albo un provvedimento di natura personale che colpisce il singolo iscritto, qualora l'omessa fatturazione sia compiuta da un soggetto collettivo, quali per esempio un'associazione professionale o uno studio associato, la suddetta sanzione accessoria sarà disposta nei confronti di tutti i professionisti associati.

La norma in sintesi

LA SANZIONE ACCESSORIA: CARATTERISTICHE

- A carico degli iscritti in albi o ordini professionali
- Quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio in materia di certificazione dei corrispettivi
- Sospensione dall'albo o dall'ordine da tre a trenta giorni
- In caso di soggetto recidivo i termini di sospensione aumentano da 15 giorni a sei mesi

CONSEGUENZE ECONOMICHE

Il professionista sospeso decade automaticamente da una serie di incarichi e funzioni (sindaco revisore, curatore fallimentare ecc.)

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DALL'ORDINE

Ha effetto immediato e deve essere pubblicata sul sito internet dell'ordine di appartenenza

